

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 30 - Controlli sui circoli privati

Testo in vigore dal 29 gennaio 2009

Testo risultante dopo le modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all' [articolo 148](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all' [articolo 4](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, *ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all' [articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266](#) , in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano [1-2]* per via telematica all'Agenzia delle entrate, *al fine di consentire gli opportuni controlli, [3-2]* i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento [4-5] del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Con il medesimo provvedimento [4-5] del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite, *alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all' [articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266](#) , in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, [1-2]* nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate *in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1 [1-2].*

3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all' [articolo 90](#) della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni proloco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla [legge 16 dicembre 1991, n. 398](#) , e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale (*comma aggiunto [2], in sede di conversione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).*

4. All' [articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#) , dopo il comma 2 è inserito il seguente:

(omissis) [6].

(Comma così sostituito [2], in sede di conversione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

5. La disposizione di cui all' [articolo 10, comma 8](#) , del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla [legge 11 agosto 1991, n. 266](#) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con [decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995](#) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995 (*comma così modificato [2], in sede di conversione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).*

5-bis. Al comma 2 dell' [articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347](#) , e successive modificazioni, le parole: "quarto e quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti:

(omissis) [6].

(Comma aggiunto [2], in sede di conversione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009 *(comma aggiunto [2], in sede di conversione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).*

Comma 5-quater *(omissis)*.

Note:

1 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, in sede di conversione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2 La disposizione si applica dal 29 gennaio 2009. Cfr. il [provvedimento modificativo](#) .

3 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, in sede di conversione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4 Cfr. [Provvedimento 2 settembre 2009](#) .

5 PER MEMORIA:

- Per le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, cfr. [Provvedimento 14 settembre 2009](#) .

6 La parte omessa è stata trasfusa nella disposizione modificata.